

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1614

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDONE, FELISSARI, TATTARINI, ABATERUSSO,  
OLIVERIO, MONTECCHI, STANISCIÀ, VISANI**

Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

*Presentata il 24 settembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie di qualità degli ortofrutticoli e gli agrumi italiani venduti sui mercati nazionali si impone ormai con la massima urgenza.

Non si tratta, infatti, solo di adempiere agli obblighi comunitari. L'enorme ritardo del Governo ad adempiere a tali obblighi ha già creato difficoltà ai produttori e, ancor più, potrebbe accrescere i rischi per una perdita consistente di mercato, non facilmente recuperabile, per i nostri prodotti ortofrutticoli.

La proposta di legge che presentiamo riprende in larga parte i contenuti della proposta di legge n. 5952 della X legisla-

tura, con le modifiche introdotte dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso dell'esame nella medesima legislatura, con il contributo significativo e determinante del gruppo del PDS.

La fine della X legislatura ne ha impedito la definitiva approvazione.

Nel frattempo è intervenuto il regolamento 92/2251/CEE, della Commissione, del 29 luglio 1992, che ridisciplina l'intera materia e che supera largamente i più recenti provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia.

Resta invece l'esigenza di integrare il citato regolamento comunitario nonché di fare chiarezza sui comportamenti degli operatori in ordine alla commercializza-

zione dei prodotti ortofrutticoli e degli agrumi.

A tale esigenza risponde la proposta di legge là dove prevede:

1) la responsabilità dell'esecuzione del controllo in conformità alle norme di qualità previste dalla regolamentazione CEE affidata all'AIMA che può delegarla per convenzione ad enti pubblici o ad organismi privati abilitati a tale scopo;

2) il sistema dei controlli a cui i prodotti devono essere sottoposti dopo la selezione, la classificazione ed il condizionamento, prima della loro commercializzazione che si fonda sulla istituzione di un marchio ufficiale di conformità;

3) l'istituzione di un albo nazionale dei soggetti gestori di impianti di condizionamento che, per conto dell'AIMA, possono svolgere l'attività di verifica, di conformità dei prodotti i cui requisiti devono essere definiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'uso di etichette o di sigilli attestanti condizioni di più elevata salubrità dei prodotti, attraverso l'adozione di tecniche di produzione e di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie;

5) la disciplina sanzionatoria per chi disattende le norme comunitarie e, in particolare, il divieto di commercializzare ortofrutticoli e agrumi sprovvisti del marchio di conformità o il suo uso improprio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Organismo di controllo  
sull'applicazione delle norme di qualità).*

1. La responsabilità della esecuzione dei controlli sulla qualità degli ortofrutticoli in conformità dell'articolo 8 del regolamento 72/1035/CEE, del Consiglio, del 18 maggio 1972, e successive modificazioni, e dell'articolo 5 del regolamento 92/2251/CEE, della Commissione, del 29 luglio 1992, è affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che è autorizzata a delegare, mediante apposita convenzione, in tutto o in parte, le proprie competenze all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero o altri enti pubblici o organismi privati individuati con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutata in lire cinque miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1993, si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 4531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati, nonché nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione delle verifiche, al personale degli enti pubblici o di organismi privati di cui al comma 1 a ciò specificamente destinato è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale.

4. I programmi di attività e le modalità ed i tempi per l'espletamento dei controlli sono determinati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni di

cui al citato regolamento 92/2251/CEE concernenti i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi.

ART. 2.

*(Albo nazionale dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'albo nazionale dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli che esercitano attività di classificazione, imballaggio e presentazione dei suddetti prodotti.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo gli enti pubblici e le imprese, costituite in forma individuale o societaria, che abbiano effettiva e immediata disponibilità di capitali adeguatamente documentabile per far fronte alle attività di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità a titolo di locazione, anche finanziaria, o mediante concessione in godimento da parte dei soci od associati. Gli enti pubblici possono avere la disponibilità degli impianti anche sulla base di titoli diversi da quelli indicati al presente comma.

4. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 10.

5. Il comma 4 si applica anche nei casi di sospensione e cancellazione dall'albo. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste vigila sull'attività dei soggetti iscritti all'Albo.

6. Le associazioni dei produttori ortofrutticoli iscritte all'elenco nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, purché ne facciano richiesta, sono direttamente iscritte all'albo senza alcun altro adempimento. Tali associazioni possono presentare domanda di iscrizione cumula-

tiva per conto di propri associati che gestiscano le attività di cui al comma 1, nonché, ove espressamente lo richiedano, possano rappresentarli a tutti gli effetti nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla iscrizione.

ART. 3.

*(Requisiti per l'iscrizione all'albo).*

1. I soggetti che intendono iscriversi all'albo di cui all'articolo 2 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

ART. 4.

*(Requisiti soggettivi).*

1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero, per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici per più tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) intervenuta dichiarazione di fallimento.

2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, a tutti i soci per le società semplici o in

nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, e agli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione di un impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.

3. Il possesso del requisito dell'idoneità morale è comprovato:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'articolo 10 *sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o di singoli soci.

4. Il requisito dell'idoneità morale si intende posseduto quando, in caso di condanna penale o di dichiarazione di fallimento, sia successivamente intervenuta la riabilitazione a norma delle leggi vigenti.

#### ART. 5.

*(Requisito dell'idoneità tecnica).*

1. Ai fini del possesso del requisito dell'idoneità tecnica i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono dimostrare di avere la disponibilità di quanto segue:

a) addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta idonea dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) materiale e attrezzature necessarie alle verifiche e alle analisi richieste dal controllo;

c) attrezzature adeguate per la trasmissione dei dati;

d) impianti di condizionamento con le seguenti caratteristiche:

1) per gli agrumi e la frutta fresca: magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di metri quadrati 1200, di cui metri quadrati 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno; capacità frigorifera di almeno 800 quintali;

2) per gli ortaggi: magazzini con superficie minima di base coperta di metri quadrati 1200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.

2. Il possesso del requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione, redatta nella forma di atto sostitutivo di notorietà, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché l'indicazione del numero, dell'identità e della qualificazione professionale degli addetti al controllo.

#### ART. 6.

*(Prerogative degli iscritti all'albo).*

1. Gli iscritti all'albo usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del citato regolamento 92/2251/CEE e sono abilitati ad esercitare il controllo di conformità per conto dell'AIMA a favore di operatori terzi nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 4 e al paragrafo 9 dell'articolo 3 del medesimo regolamento 92/2251/CEE.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina con proprio decreto l'entità del compenso dovuto per le attività svolte dagli iscritti all'albo a favore di

operatori terzi, nonché la misura massima del compenso dovuto dagli operatori terzi per le attività di controllo eventualmente effettuate al di fuori degli impianti di condizionamento.

ART. 7.

*(Marchio obbligatorio di conformità).*

1. È istituito un marchio obbligatorio di conformità alle norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari avviati al consumo sul mercato interno.

2. La definizione delle caratteristiche del marchio e delle norme relative al suo utilizzo sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanarsi previo parere del comitato di cui all'articolo 10, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli addetti al controllo sono tenuti a rilasciare, insieme al certificato di avvenuto controllo di cui al paragrafo 9 dell'articolo 3 del citato regolamento 92/2251/CEE, il necessario numero di etichette da applicarsi su ogni singolo collo costituente la partita. Le etichette dovranno riportare oltre alle indicazioni previste dall'allegato III del predetto regolamento 92/2251/CEE, la riproduzione del marchio obbligatorio di conformità.

4. L'utilizzo del marchio obbligatorio di conformità in maniera impropria o in contrasto con quanto previsto dal presente articolo comporta, oltre ad un eventuale provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 10 milioni.

5. L'AIMA è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli, per la predisposizione e la distribuzione dei certificati di controllo e delle etichette agli iscritti all'albo.



6. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai costi previsti per la stampa e la distribuzione.

ART. 8.

*(Divieto di commercializzazione).*

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per i quali sono fissate norme comuni di qualità del regolamento 72/1035/CEE, sprovvisti dei dispositivi di etichettatura di cui all'articolo 7, è vietata all'interno del territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, limiti ridotti rispettivamente a lire 200.000 e lire un milione in caso di violazione di quanto previsto al secondo capoverso dell'articolo 7 del citato regolamento 72/1035/CEE, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed al valore del prodotto.

3. Gli addetti al controllo che accertano la non applicazione delle norme comuni di qualità possono impartire le prescrizioni necessarie per adeguare il prodotto alle norme stesse o, all'occorrenza, vietarne la vendita.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 30 milioni.

5. La presente legge non si applica in caso di partite di prodotti ortofrutticoli di peso pari o inferiore a 500 chilogrammi, nonché in caso di prodotti ortofrutticoli venduti direttamente al consumatore dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

ART. 9.

*(Regolamentazione per l'etichettatura di prodotti a lotta guidata e integrata).*

1. Al fine della maggiore tutela del consumatore e di una più elevata valoriz-

zazione commerciale dei prodotti ortofrutticoli per i quali sono fissate norme comuni di qualità, è consentito l'uso di etichette o sigilli attestanti dati relativi alle condizioni di più elevata salubrità dei prodotti ortofrutticoli, legate all'adozione di tecniche di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o sigilli e le condizioni specifiche in cui questi possono essere utilizzati;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi, questi ultimi con particolare riguardo alle capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature, delle stazioni di condizionamento autorizzate all'utilizzo delle etichette o sigilli, includendole in apposita sezione dell'albo;

c) l'intensità e le modalità dei controlli nonché le conseguenti sanzioni nel caso di non ottemperanza alle disposizioni del presente articolo.

3. Alla spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutata in lire cinque miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1993, si provvede, per l'anno 1993, mediante riduzione di pari importo del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

#### ART. 10.

*(Comitato consultivo nazionale).*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è istituito un comitato consultivo nazionale, presieduto da un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composto da un funzionario dell'AIMA e da quindici membri designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

2. Il Comitato esprime parere non vincolante sulle richieste di iscrizione all'Albo, sulla sospensione e cancellazione dall'Albo degli iscritti e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sulle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in ordine alla quale sia richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Le spese per la partecipazione al Comitato dei membri designati dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 1 sono a carico delle organizzazioni stesse.

#### ART. 11.

*(Delega per il riordino delle norme legislative in materia di esportazione degli ortofrutticoli).*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico in cui siano coordinati, con la presente legge, la legge 23 giugno 1927, n. 1272; il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172; il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 convertito dalla legge 2 maggio 1938, n. 864; la legge 25 gennaio 1966, n. 31; il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di registrazione degli importatori di ortofrutticoli al fine di inserirli in apposita sezione dell'albo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del citato regolamento 92/2251/CEE.

#### ART. 12.

*(Certificato di destinazione industriale).*

1. Il certificato di destinazione industriale di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 11 del citato regolamento 92/2251/CEE può essere rilasciato, su delega

dell'AIMA, dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute aventi sede legale nella regione di origine delle produzioni.

ART. 13.

(*Norme transitorie*).

1. Per un periodo di un anno dalla data di istituzione dell'Albo è consentita l'iscrizione dei soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 a condizione che gli stessi soggetti esercitino le attività di condizionamento da almeno, tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di istituzione dell'Albo, i soggetti iscritti ai sensi del comma 1 devono attestare di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5. In mancanza è disposta la cancellazione dall'Albo.

ART. 14.

(*Norme finali*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 2 giugno 1992, n. 339, è abrogato.